

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1538)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(STAMMATI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PRODI)

e col **Ministro della Sanità**

(ANSELMI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1979

Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti a serie

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, stabiliscono sia le caratteristiche e i requisiti ai quali — per poter circolare — devono rispondere i veicoli a motore e i loro rimorchi, sia i di-

spositivi di equipaggiamento di cui i veicoli stessi debbono essere dotati.

Ciò, ai fini sia della tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, sia dell'uso appropriato delle strade e delle aree pubbliche sulle quali detti veicoli sono ammessi a circolare.

Alle anzidette norme si sono aggiunte successivamente quelle relative alla tutela della salute pubblica, minacciata da possibili in-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quinamenti dell'aria per effetto dei residui di combustione emessi da veicoli a motore (legge 13 luglio 1966, n. 615; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323; legge 3 giugno 1971, n. 437).

La rispondenza dei veicoli alle prescrizioni di legge e di regolamento, che ne condizionano l'ammissione alla circolazione, è accertata o con procedimento di approvazione a seguito di visita e prova del veicolo o a mezzo di omologazione del tipo.

Nel primo caso, ogni singolo veicolo è sottoposto a controllo di accertamento, nel secondo — cui si fa luogo per veicoli prodotti in serie — l'accertamento è effettuato sul prototipo; pertanto, con l'approvazione del prototipo, tutti gli altri esemplari della serie sono ammessi alla circolazione sulla base di una dichiarazione rilasciata dalla fabbrica costruttrice, attestante che il veicolo è conforme al tipo omologato.

Ne deriva che, per il veicolo di tipo omologato, non sussiste in concreto altra possibilità di riscontrarne l'effettiva conformità al prototipo e quindi alle condizioni tecniche richieste, se non dopo la sua ammissione alla circolazione; la conseguenza è che eventuali rilievi, per discordanze rispetto al tipo omologato, non possono essere contestate se non al conducente, applicando le relative sanzioni a carico dell'intestatario.

Ciò perchè — una volta avvenuta l'ammissione nella circolazione — si presenta quanto mai difficile stabilire se il veicolo sia stato costruito con caratteristiche difformi da quelle del tipo omologato, oppure se le difformità siano state successivamente apportate.

Peraltro, la più recente esperienza ha portato a constatazioni di difformità, specie nel

settore dei veicoli a motore (di tipo omologato) di piccola cilindrata, con riflesse non lievi difficoltà per l'individuazione di effettive personali responsabilità, ai fini della prevenzione e della repressione di rumori e di emissioni inquinanti.

Non sembra dubbia, quindi, l'esigenza di eliminare, o quanto meno limitare, inconvenienti quali quelli suindicati; obiettivo che si ritiene di poter raggiungere normativamente ampliando le possibilità di intervento dell'Amministrazione. Nel senso, cioè, di attribuirle, per i veicoli di tipo omologato e in aggiunta alla funzione già sancita di accertare la rispondenza dei prototipi alle condizioni tecniche prescritte, la possibilità giuridica di verificare in sede di costruzione o presso il rivenditore (e cioè anche prima dell'ammissione alla circolazione) il rispetto di tali condizioni.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che demanda al Ministro dei trasporti la facoltà di sottoporre ad accertamento di controllo, sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita (situate nel territorio nazionale) i motori, i veicoli, i veicoli a motore ed i loro rimorchi nonchè i relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, che abbiano formato oggetto di omologazione o di approvazione del tipo, nazionale od internazionale. Si sono ovviamente previste sanzioni amministrative a carico di chi costruisce o mette in vendita motori, veicoli o dispositivi che, a seguito di accertamenti, risultino non conformi al tipo omologato o approvato.

Il disegno di legge demanda, infine, al Ministro dei trasporti di stabilire, con propri decreti, le modalità, anche per quanto concerne le prove tecniche, di svolgimento dei controlli.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo:

a) i motori, i veicoli a motore e loro rimorchi nonchè i relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, per i quali abbia avuto luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o più requisiti, secondo le disposizioni emanate in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle comunità europee, oppure secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, e recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche relativamente alle parti di veicoli e ai dispositivi di equipaggiamento omologati ovvero approvati secondo le prescrizioni menzionate alla lettera b) del comma medesimo.

Gli accertamenti possono essere compiuti sia presso gli impianti di costruzione sia presso le sedi di vendita, situati nel territorio nazionale.

Art. 2.

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono compiuti da funzionari del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita, prov-

vedono per il prelievo dei campioni e dispongono per l'effettuazione di prove.

Agli accertamenti relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico può partecipare un funzionario tecnico dei ruoli del Ministero della sanità.

Le prove sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona con poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro; tutti i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione o della sede di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

Art. 3.

L'efficacia delle omologazioni o delle approvazioni, espresse a norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, può essere sospesa dal Ministro dei trasporti in caso di accertata, anche parziale, difformità di uno o più esemplari di veicoli di serie rispetto al tipo omologato od approvato. L'omologazione o l'approvazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

Il Ministro dei trasporti può vietare l'immatricolazione dei veicoli, per i quali l'omologazione abbia avuto luogo in altro Stato, qualora in uno o più esemplari si riscontrino difformità rispetto al tipo omologato.

In caso di difformità di dispositivi di equipaggiamento rispetto al tipo omologato od approvato, il Ministro dei trasporti ne può vietare l'impiego e la vendita nel territorio nazionale.

Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità competenti dei Paesi di costruzione dei veicoli o dei dispositivi, con invito ad emanare le misure necessarie per il ripristino della conformità.

Art. 4.

Tutti i veicoli, i motori, le parti di veicoli e i dispositivi di cui all'articolo 1 della presente legge debbono essere contraddistinti

dai previsti estremi di omologazione o di approvazione sino dall'inizio della fase di montaggio.

Chiunque fabbrica veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi — destinati ai mercati dei Paesi comunitari e dei Paesi che hanno accettato i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa — che, pur muniti degli estremi di omologazione o di approvazione, non sono conformi al tipo omologato o approvato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 50.000.000, salvo quanto disposto all'articolo 3 della presente legge.

Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi non conformi al tipo omologato o approvato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 1.000.000 per ciascun esemplare, salvo quanto disposto all'articolo 3 della presente legge.

Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi, che, pur essendo conformi al tipo omologato o approvato, non sono muniti dei relativi estremi dell'omologazione o dell'approvazione, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascun esemplare.

Chiunque frappone ostacoli agli accertamenti di controllo, previsti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, si osservano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, eccettuate quelle recanti agevolazioni fiscali, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

Art. 5.

Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti le prove e le procedure per i controlli di conformità ai tipi omologati od

approvati, tenendo anche conto delle modalità previste in norme internazionali recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ed acustico, i decreti di cui al primo comma sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.

I decreti di revisione parziale per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico sono disposti di concerto con il Ministro della sanità ».